

IMPRESA/Così il tribunale di Tempio Pausania con un articolato decreto di omologazione

06901

06901

Crisi, l'interesse sociale pesa

Nel giudizio di convenienza rileva il valore della continuità

FILIPPO PONGIGLIONE

La convenienza del concordato per i creditori deve tenere conto di molti fattori, compreso l'impatto sociale della continuità aziendale sul territorio, che si traduce anche in termini di conservazione dell'occupazione a favore di dipendenti e degli altri stakeholders coinvolti. E' quanto ha statuito lo scorso 14 febbraio il tribunale di Tempio Pausania con un articolato decreto di omologazione di una complessa procedura di concordato preventivo (cp n. 1/2019, rg 1966/2022, Pres. Marino) che vedeva coinvolta una storica impresa del territorio, il Sugherificio Ganau, assistita dall'avv. Jeantet dello studio Gop. Con il decreto che ha rigettato le opposizioni presentate da alcuni creditori, pur in presenza della maggioranza assoluta dei voti favorevoli alla proposta, il tribunale di Tempio ha motivato la decisione indicando gli elementi essenziali ed il perimetro del giudizio di convenienza e del contenuto delle valutazioni che la relazione di attestazione (redatta da Marcello Pollio) devono dettagliare per permettere ai creditori di comprendere quali siano le ragioni del trattamento che non deve essere peggiore di quello ottenibile nello scenario della liquidazione del patrimonio dell'impresa, cioè il fallimento.

Il principio espresso. Nel decreto di omologazione del tribunale sardo, si evidenzia che l'omologazione del concordato preventivo, che stralcia i debiti dei creditori privilegiati, deve poggiarsi su un corretto giudizio comparativo tra proposta

concordataria e l'alternativa fallimentare, che deve porre a confronto non solo l'ammontare del pagamento concordatario proposto con la sommatoria dei valori di liquidazione ritraibili in sede fallimentare, ma anche gli ulteriori elementi che possono influenzare le condizioni di pagamento e/o il soddisfacimento dei creditori in generale. In particolare, il collegio giudicante ritiene che occorre considerare: (i) il grado di certezza e le tempistiche del pagamento dei creditori nelle due ipotesi a confronto; (ii) i vantaggi, anche non meramente monetari, derivanti ai creditori dalla continuità aziendale nel concordato; (iii) l'impatto sociale della continuità sul territorio, anche in termini di conservazione dell'occupazione a favore di dipendenti che, nello scenario fallimentare, troverebbero difficilmente un nuovo impiego, nonché su tutti gli altri stakeholders coinvolti, quali i fornitori, imprese comunque interessate, ecc. Il decreto segue quello già emesso dal tribunale di Brescia il 4/2/2022 (rg 1060/2022), secondo il filone che ha anticipato e recepito i principi che la direttiva insolvency ha introdotto anche nel nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (dlgs 14/2019, Ccii) con il dlgs 83/2022.

Le contestazioni dei valori immobiliari. Tra i creditori che hanno contestato le proposte del debitore vi era l'Agenzia delle entrate, la quale aveva sin da principio sollevato doglianze circa la valutazione dell'intero patrimonio aziendale, senza tuttavia allegare elementi di specifica censura del percorso logico argomentativo

svolto dall'attestatore in merito alla valutazione della c.d. ipotesi liquidatoria alternativa al concordato. Il tribunale, con il parere favorevole dei commissari giudiziali, ha così respinto le contestazioni che non dimostravano come nell'alternativo scenario fosse concretamente possibile il realizzo di beni strumentali essenziali alla continuità e che nell'ipotesi di arresto della proposta mai comunque avrebbero permesso un migliore trattamento dei crediti privilegiati.

La causa concreta del concordato. Seppure la proposta prevedesse una modesta soddisfazione dell'1% di ripagamento dei creditori chirografari, il tribunale ha sottolineato come lo stesso articolo 186 bis della legge fallimentare stabilisce che la prosecuzione dell'impresa debba essere funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

Trattasi di dizione che deve essere interpretata evolutivamente, alla luce anche del Ccii, che richiede all'art. 47, alla lett. b), che il piano sia idoneo, ovvero non manifestamente inidoneo, non solo alla soddisfazione dei creditori, ma altresì alla conservazione dei valori aziendali. Ciò rileva non solo dell'interesse immediato dei creditori ma anche di quello mediato per gli stessi, per tutti gli stakeholders coinvolti, quali i dipendenti e le loro famiglie, i fornitori, le imprese a qualunque titolo direttamente avvantaggiate, quelle avvantaggiate indirettamente, in ragione del flusso di denaro riversato sul territorio, in definitiva da tutta la comunità.

© Riproduzione riservata

